

DIREZIONE DIDATTICA DI FIDENZA	Documento di Valutazione dei Rischi per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento	Ed. 01 Rev. 00
Data: 15/11/2013	Redatto dal D.L. ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. D.Lgs. n°645/96, D.Lgs. n°151/01	Pag.1 di 12

MATERIALE INFORMATIVO PER LE LAVORATICI NEO ASSUNTE, IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO PER GESTANTI

1.INTRODUZIONE

La legge italiana per la **tutela delle lavoratrici madri** è stata modificata con il **Decreto Legislativo 151 del 2001** che ha dato attuazione ad una direttiva dell'Unione Europea.

In particolare, viene integrato **l'elenco delle lavorazioni ritenute insalubri per le lavoratrici gestanti** e viene loro riconosciuta **la possibilità di assentarsi dal lavoro per effettuare gli esami prenatali durante l'orario di lavoro** che non possono essere svolti in orario diverso, senza perdita della retribuzione.

La legge prevede, inoltre, **l'obbligo di informare adeguatamente la lavoratrice dei rischi connessi** allo svolgimento dell'attività lavorativa contemplando, però, **la possibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni, anche prevedendo orari diversi** da quelli normalmente svolti.

Dispone poi, che il datore di lavoro debba eseguire, nel caso si rivelino necessarie, le modifiche temporanee alle condizioni, all'organizzazione e all'orario di lavoro, per evitare che la gestante o puerpera sia esposta a rischi sul lavoro.

Qualora non fosse possibile effettuare alcuna modifica nell'organizzazione e/o nell'orario di lavoro, il datore di lavoro deve assegnare la lavoratrice ad altre mansioni.

Se nemmeno l'assegnazione ad altre mansioni fosse possibile, le lavoratrici sono dispensate in anticipo dal lavoro (rispetto al periodo obbligatorio di due mesi prima e tre mesi dopo il parto), così come previsto dal Testo unico sulla maternità.

Una novità importante consiste nel fatto che, mentre prima era l'ispettorato del lavoro a disporre l'astensione anticipata, ora è lo stesso datore di lavoro che può farlo, informandone successivamente l'ispettorato. **Per tale ragione è OBBLIGATORIO per la lavoratrice, qualora soggetta a rischio, informare tempestivamente il datore di lavoro del suo nuovo stato, tramite specifico certificato medico, in modo che lo stesso possa prendere tutti i provvedimenti di tutela del caso.**

Solo nel caso in cui la lavoratrice non sia soggetta a rischio, è sua facoltà informare il Datore di Lavoro.

DIREZIONE DIDATTICA DI FIDENZA	Documento di Valutazione dei Rischi per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento	Ed. 01 Rev. 00
Data: 15/11/2013	Redatto dal D.L. ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. D.Lgs. n°645/96, D.Lgs. n°151/01	Pag.2 di 12

2.NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Si consiglia ad ogni lavoratrice gestante la consultazione della seguente legislazione:

Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (pubblicata su G.U. n. 14 del 18-01-1972)

"Tutela delle lavoratrici madri"

D.P.R. del 25 novembre 1976, n. 1026 (pubblicato su G.U. n. 72 del 16-03-1972)

"Regolamento di esecuzione della L. 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri"

D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 645 (pubblicata su G.U. n. 299 del 21-12-1996) *"Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento"*

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53".

3.SINTESI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO

A seguito dell'analisi effettuata si possono trarre le seguenti conclusioni riguardanti i rischi ai quali sono soggette le lavoratrici gestanti e/o in periodo di allattamento che operano all'interno del suddetto Istituto. Sono stati valutati tutti i rischi relativi alle mansioni svolte e taluni sono risultati essere di media gravità. Pertanto si consiglia di escludere, per la gestante, lo svolgimento delle seguenti attività:

- Movimentazione manuale dei carichi pesanti;
- Utilizzo di scale portatili o attrezzature che comportino il rischio di caduta dall'alto;
- Attività che prevedano l'esposizione ad agenti chimici e biologici;
- Attività che comportino lo stazionamento in piedi per più di metà dell'orario di lavoro
- Assistenza a alunni disabili che presentino patologie infettive o che, per la loro disabilità, possano manifestare comportamenti violenti

Le diverse mansioni previste possono essere svolte, pur nel rispetto delle prescrizioni di cui sopra, poiché le attrezzature, le postazioni e gli ambienti di lavoro garantiscono lo svolgersi del lavoro nel pieno rispetto dei requisiti di prevenzione e sicurezza per le lavoratrici gestanti, nonché la completa rispondenza ai requisiti di salute previsti.

La dirigenza, impone che la lavoratrice attui, durante il periodo di permanenza in azienda previsto normalmente nel proprio stato interessante, quelle attività che non comportino i rischi sopracitati. Tale accorgimento garantisce il lavoro della lavoratrice nel pieno rispetto della normativa di riferimento,

DIREZIONE DIDATTICA DI FIDENZA	Documento di Valutazione dei Rischi per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento	Ed. 01 Rev. 00
Data: 15/11/2013	Redatto dal D.L. ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. D.Lgs. n°645/96, D.Lgs. n°151/01	Pag.3 di 12

delegando la scelta per qualsiasi altro provvedimento al medico specialistico personale della lavoratrice nel caso che la stessa possa avere problemi fisici o eventuali complicazioni.

In riferimento alle lavoratrici in periodo di allattamento esse saranno escluse dalle attività di seguito elencate:

- Attività che prevedono l'esposizione ad agenti chimici e biologici.

Nella tabella seguente si riassumono i rischi specifici legate alle singole mansioni. Le "Misure di prevenzione" si applicano per il periodo della gravidanza e, solo dove espressamente indicato, anche per 7 mesi dopo il parto.

DIREZIONE DIDATTICA DI FIDENZA	Documento di Valutazione dei Rischi per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento	Ed. 01 Rev. 00
Data: 15/11/2013	Redatto dal D.L. ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. D.Lgs. n°645/96, D.Lgs. n°151/01	Pag.4 di 12

MANSIONE	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
Docente Scuola Primaria	Ergonomico: mantenere per lunghi periodi la posizione eretta.	BASSO	Evitare di mantenere per lunghi periodi la posizione in piedi
	Rischio Biologico	MEDIO	Divieto alla mansione (astensione anticipata ed interdizione per l'allattamento fino al settimo mese)
Docente di sostegno Scuola Primaria	Movimentazione manuale dei carichi*	MEDIO	Divieto della movimentazione manuale dei carichi pesanti
	Ergonomia	BASSO	Alternare la posizione in piedi con quella seduta; Possibilità di riposo in caso di necessità
	Urti, colpi*	MEDIO	Divieto di assistenza a alunni che, per la loro disabilità, possano manifestare comportamenti violenti
	Rischio biologico*	MEDIO	Divieto alla mansione (astensione anticipata ed interdizione per l'allattamento fino al settimo mese)
Docente di scuola dell'infanzia	Movimentazione manuale dei carichi (sollevamento Bambini)	MEDIO	Divieto alla mansione, astensione anticipata e fino al termine della gravidanza
	Ergonomia	BASSO	Alternare la posizione in piedi con quella seduta; Possibilità di riposo in caso di necessità
	Rischio biologico	MEDIO	Divieto alla mansione (astensione anticipata ed interdizione per l'allattamento fino al settimo mese)

*Da valutare caso per caso

DIREZIONE DIDATTICA DI FIDENZA	Documento di Valutazione dei Rischi per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento	Ed. 01 Rev. 00
Data: 15/11/2013	Redatto dal D.L. ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. D.Lgs. n°645/96, D.Lgs. n°151/01	Pag.5 di 12

Docente di sostegno Scuola dell'Infanzia	Movimentazione manuale dei carichi	MEDIO	Divieto alla mansione, astensione anticipata e fino al termine della gravidanza
	Ergonomia	BASSO	Alternare la posizione in piedi con quella seduta; Possibilità di riposo in caso di necessità
	Urti, colpi*	MEDIO	Divieto di assistenza a alunni che, per la loro disabilità, possano manifestare comportamenti violenti
	Rischio biologico	MEDIO	Divieto alla mansione (astensione anticipata ed interdizione per l'allattamento fino al settimo mese)
Collaboratore scolastico	Ergonomico: mantenere per lunghi periodi la posizione eretta.	BASSO	Evitare di mantenere per lunghi periodi la posizione in piedi
	Movimentazione manuale dei carichi	BASSO	Evitare di movimentare manualmente carichi pesanti
	Rischio Chimico	MEDIO	Divieto di esposizione al rischio chimico (In gravidanza e per sette mesi dopo il parto)
	Rischio Biologico (solo per le scuole dell'infanzia)	MEDIO	Divieto di esposizione agli agenti biologici
Impiegato amministrativo	Caduta dall'alto	MEDIO	Divieto di utilizzo scale portatili
	Ergonomico: mantenere per lunghi periodi la posizione seduta	BASSO	Evitare di mantenere per lunghi periodi la posizione seduta
	Movimentazione manuale dei carichi	BASSO	Evitare di movimentare manualmente carichi pesanti

IL DATORE DI LAVORO/DIRIGENTE SCOLASTICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA



DIREZIONE DIDATTICA DI FIDENZA	Documento di Valutazione dei Rischi per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento	Ed. 01 Rev. 00
Data: 15/11/2013	Redatto dal D.L. ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. D.Lgs. n°645/96, D.Lgs. n°151/01	Pag.6 di 12

ALLEGATI

DIREZIONE DIDATTICA DI FIDENZA	Documento di Valutazione dei Rischi per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento	Ed. 01 Rev. 00
Data: 15/11/2013	Redatto dal D.L. ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. D.Lgs. n°645/96, D.Lgs. n°151/01	Pag.7 di 12

4.ANALISI DEI RISCHI IN MERITO AGLI ALLEGATI A,B;C DEL DLGS 151/2001

Allegato A

(Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)

ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL'ART. 7

Lavori vietati	
A)	<i>quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;</i>
B)	<i>quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;</i>
C)	<i>quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;</i>
D)	<i>i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;</i>
E)	<i>i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;</i>
F)	<i>i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;</i>
G)	<i>i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;</i>
H)	<i>i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;</i>
I)	<i>i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;</i>
L)	<i>i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;</i>
M)	<i>i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;</i>
N)	<i>i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;</i>
O)	<i>i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.</i>

Allegato B

DIREZIONE DIDATTICA DI FIDENZA	Documento di Valutazione dei Rischi per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento	Ed. 01 Rev. 00
Data: 15/11/2013	Redatto dal D.L. ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. D.Lgs. n°645/96, D.Lgs. n°151/01	Pag.8 di 12

(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2)

**ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI
E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 7**

Lavori vietati

A Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico:

1. Agenti:

- a)** agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;
- b)** agenti biologici: toxoplasma; virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice e' sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
- c)** agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

- a)** agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

DIREZIONE DIDATTICA DI FIDENZA	Documento di Valutazione dei Rischi per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento	Ed. 01 Rev. 00
Data: 15/11/2013	Redatto dal D.L. ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. D.Lgs. n°645/96, D.Lgs. n°151/01	Pag.9 di 12

Allegato C

(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 1)

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11

Lavori vietati
A. Agenti.
1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:
a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti
b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
c) rumore;
d) radiazioni ionizzanti;
e) radiazioni non ionizzanti;
f) sollecitazioni termiche;
g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.
2. Agenti biologici. Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi del D.Lgs. 81/08, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II.
3. Agenti chimici. Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II:
a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato II;
b) agenti chimici che figurano nel D.Lgs. 81/08, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) mercurio e suoi derivati;
d) medicinali antimitotici;
e) monossido di carbonio;
f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.
B. Processi. Processi industriali che figurano nel D.Lgs. 81/08, e successive modificazioni ed integrazioni.
C. Condizioni di lavoro. Lavori sotterranei di carattere minerario.

Rischi per lavoratrici gestanti

ELENCO LAVORATRICI e FIRMA PER PRESA VISIONE DELLE PROCEDURE

Nella tabella seguente si riportano i nomi delle lavoratrici e la firma di presa visione e ricevuta formazione ed informazione in merito ai rischi relativi alle lavoratrici gestanti:

N.	COGNOME e NOME	FIRMA	Data presa visione
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			

N.	COGNOME e NOME	FIRMA	Data presa visione
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			
42.			
43.			
44.			
45.			
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			
55.			
56.			
57.			
58.			
59.			
60.			
61.			
62.			
63.			
64.			
65.			
66.			
67.			
68.			
69.			
70.			
71.			
72.			
73.			
74.			

DIREZIONE DIDATTICA DI FIDENZA	Documento di Valutazione dei Rischi per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento	Ed. 01 Rev. 00
Data: 15/11/2013	Redatto dal D.L. ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. D.Lgs. n°645/96, D.Lgs. n°151/01	Pag.12 di 12

N.	COGNOME e NOME	FIRMA	Data presa visione
75.			
76.			
77.			
78.			
79.			
80.			
81.			
82.			
83.			
84.			
85.			
86.			
87.			
88.			
89.			
90.			
91.			
92.			
93.			
94.			
95.			
96.			
97.			
98.			
99.			
100.			